



Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

A.C. 2950 N.T.

Dossier n° 260 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
20 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2950 N.T.
Titolo:	Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VII Cultura
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

Contenuto

Il nuovo testo della proposta di legge – profondamente modificato rispetto al testo iniziale durante l'esame in sede referente, anche nel titolo – è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle **imprese culturali e creative**.

In materia, si ricorda, anzitutto, il [Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare"](#), del 27 aprile 2010, elaborato nell'ambito della strategia "Europa 2020", che si è proposta di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il libro verde ha fornito un elenco di espressioni tipiche del settore delle ICC presenti nell'Unione, come il patrimonio artistico e monumentale, gli archivi, le biblioteche, i libri e la stampa, le arti visive, l'architettura, le arti dello spettacolo, i media/multimedia audio e audiovisivi; in secondo luogo, ha indicato le funzioni di cui le ICC stesse dovrebbero farsi carico: conservazione, creazione, produzione, diffusione, commercio/vendita e istruzione.

Si ricordano, inoltre, la [Risoluzione del Parlamento europeo su "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione"](#), del 12 settembre 2013, e il **programma «Europa Creativa»** istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1295/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Ai sensi dell'[art. 2, co. 1, del regolamento n. 1295/2013](#), i settori culturali e creativi sono "tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative indipendentemente dal fatto che queste attività siano orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, e indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori in questione comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

In ambito nazionale, si ricorda, anzitutto, che con DM 30 novembre 2007 il Mibac ha costituito una Commissione di studio incaricata di elaborare un Rapporto sulla creatività e produzione di cultura in Italia. La Commissione ha elaborato il ["Libro bianco sulla creatività - Per un modello italiano di sviluppo"](#), pubblicato dall'università Bocconi nel 2009.

Da ultimo, con [DM 243 dell'11 maggio 2016](#) è stato istituito un regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – Asse prioritario II del Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo 2014-2020.

Il DM prevede tre linee di intervento:

- creazione di nuove imprese dell'industria culturale e creativa che promuovano l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la creatività. A questo obiettivo sono destinati € 41,7 mln;
- sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera. A questo obiettivo sono destinati € 37,8 mln;
- sostegno alle imprese del terzo settore attive nell'industria culturale, turistica e manifatturiera. A questo obiettivo sono destinati € 27,4 mln.

Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del regime di aiuto, siano raggiunti i risultati previsti dal PON Cultura e sviluppo 2014-2020, potranno essere aggiunte ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 7,1 mln, proporzionalmente redistribuite sui tre settori di intervento.

Il programma di aiuti, denominato **CULTURA CREA**, è gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - Invitalia, ente strumentale del Ministero dello sviluppo economico, è

stato presentato a Matera il 19 luglio 2016.

Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni sono stati definiti con la [direttiva Mibact n. 55 del 20 luglio 2016](#).

[Qui](#) maggiori informazioni.

[Qui](#) una sintesi dei dati di riferimento del settore delle industrie culturali e creative.

L'**articolo 1** stabilisce innanzitutto i **requisiti** che devono essere posseduti da un'**impresa, pubblica o privata**, per essere qualificata **culturale e creativa**. Si tratta di:

- avere per **oggetto sociale** esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di **prodotti culturali**, intesi quali **beni, servizi e opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

Ai sensi dell'[art. 2 del d.lgs. 42/2004](#), il **patrimonio culturale** italiano è costituito dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**;

- avere **sede in Italia**, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una **sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia**;
- svolgere un'**attività stabile e continuativa**.

La definizione della **procedura per l'acquisizione della qualifica** di impresa culturale e creativa, della disciplina per la **verifica della sussistenza dei requisiti** richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico **elenco**, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un **decreto interministeriale**, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo decreto **può** disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, **anche a persone giuridiche pubbliche e private**.

Con riferimento al co. 3, si segnala che i requisiti per la qualificazione di impresa culturale e creativa sono previsti solo dal co. 2 (e non anche dal co. 1).

L'**articolo 5** dispone che, per l'**acquisizione della sede** e per lo **svolgimento delle attività** di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la **concessione di beni demaniali dismessi**, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del [d.lgs. 85/2010](#) (c.d. federalismo demaniale).

I beni sono concessi per un **periodo non inferiore a 10 anni**, a un **canone mensile non superiore a € 150**, con **oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario**.

A tali fini, l'ente gestore predispone un **bando pubblico** per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per **adeguatezza del progetto artistico-culturale**. L'eventuale **sub-concessione** deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

Si tratta di una previsione in parte analoga a quella recata dall'art. 6, co. 1-3, del [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#), finalizzata alla costituzione di studi di giovani artisti, che, tuttavia, ancora non ha trovato piena attuazione.

In particolare, l'**art. 6, co. 1-3**, del [D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#), al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un **decreto interministeriale** Mibact-MEF, da adottare **entro il 30 giugno** di ogni anno, l'**individuazione**, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a **studi di giovani artisti italiani e stranieri**. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del [d.lgs. 85/2010](#).

I beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad € 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Tali beni sono locati o concessi dall'ente gestore, che predispone un bando pubblico ai fini della loro assegnazione ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le **entrate** da ciò **derivanti** sono iscritte in un **apposito fondo** istituito presso il MEF, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

Per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i **beni confiscati alla criminalità organizzata** (ai sensi del [d.lgs. 159/2011](#)). Anche le **regioni**, le **province**, i **comuni** possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà.

In **attuazione**, è stato emanato il [DI 22 dicembre 2015](#) (G.U. n. 156 del 6 luglio 2016) che ha stabilito che, entro il **30 gennaio di ciascun anno**, l'Agenzia del demanio provvede a predisporre l'elenco degli immobili concedibili in

uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti. In sede di prima applicazione, lo stesso DI ha individuato, nell'allegato A, **10 beni immobili pubblici** da destinare a studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del [d.lgs. 42/2004](#).

Con riferimento a tale decreto, [rispondendo](#), il 28 luglio 2016, all'interrogazione in Commissione [5-07091](#), il Governo ha fatto presente che "Si procederà quindi, attraverso gli uffici periferici, a verificare la fruibilità e funzionalità degli stessi immobili individuati nell'allegato A del provvedimento, nonché la loro conformazione e planimetria per meglio individuare, nel previsto bando di assegnazione, le finalità artistiche a cui essi meglio si adattano. Per dirimere le problematiche e le criticità che possono presentarsi nell'attuazione del decreto, per seguire le varie fasi che annualmente si dovranno porre in essere quando l'attuazione del decreto andrà a regime, e per fornire un supporto tecnico alla Commissione Interministeriale che valuterà i progetti artistici, si è proposto di creare un gruppo di lavoro all'interno del Ministero composto da funzionari del Segretariato generale, dell'Ufficio Legislativo, e delle Direzioni generali interessate (Spettacolo, Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane, Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)".

Con [circolare n. 52 del 25 novembre 2016](#), il Segretariato generale del Mibact ha poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, è emerso che alcuni degli immobili individuati necessitano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Ha, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

In analogia a quanto previsto dal [D.L. 91/2013](#), occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, nonché di stabilire la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione.

Per le medesime finalità, dispone, inoltre, che il **documento di strategia nazionale** per la valorizzazione dei **beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata**, contiene specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco tenuto dal MIBACT dei **beni confiscati definitivamente**.

A tal fine, **novella l'art. 1, co. 611, della L. 232/2016** (L. di bilancio 2017).

In particolare, l'**art. 1, co. 611, della L. 232/2016** ha attribuito all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, il compito di predisporre, **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore della legge, la **strategia nazionale** per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Tale strategia, elaborata in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nei DEF 2015 e 2016, deve essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il documento non è ancora intervenuto.

La disposizione prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al CIPE una relazione sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.

L'**articolo 2** prevede alcuni **benefici e agevolazioni** di cui possono beneficiare le **imprese culturali e creative** che risultano in possesso di **requisiti ulteriori** rispetto a quelli recati dall'art. 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le **start-up innovative**.

In base all'**art. 25, co. 2, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012)** – come da ultimo modificato dall'**art. 4 del D.L. 3/2015 (L. 33/2015)** – l'impresa **start-up innovativa** è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un **mercato regolamentato** o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è **costituita da non più di 60 mesi**;
- ha, quale **oggetto sociale** esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- è **residente in Italia** o in uno degli Stati membri dell'UE, o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una **sede produttiva o una filiale in Italia**;
- a partire dal secondo anno di attività, il **totale del valore della produzione annua non è superiore a € 5 mln**;
- non distribuisce utili;
- **non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione** di azienda o di ramo di azienda;
- possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della sua produzione;
- 2) la forza lavoro complessiva è costituita per **almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soggetti in possesso di laurea magistrale**;
- 3) l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale), oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Le **start-up innovative** godono dei **benefici previsti dagli artt. 25-32** del medesimo **D.L. 179/2012**, che prevedono **misure di agevolazione** che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

[Qui](#) ulteriori informazioni.

A sua volta, il **co. 4** del medesimo art. 25 definisce **start-up innovative a vocazione sociale** – che, come tali, godono di **benefici fiscali maggiorati (art. 29 del medesimo D.L.)** – quelle *start-up* innovative che – oltre a possedere i requisiti di cui al co. 2 – operano in via esclusiva, per quanto qui interessa, nei settori relativi a:

- **valorizzazione del patrimonio culturale;**
- **ricerca ed erogazione di servizi culturali.**

[Qui](#) maggiori dettagli.

In seguito, l'**art. 11-bis** del **D.L. 83/2014 (L. 106/2014)** ha disposto che si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come **oggetto sociale** la **promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche che devono riguardare, per quanto qui più direttamente interessa, la costituzione e l'associazione di **imprese turistiche e culturali** e le **strutture museali**.

Sempre in base al citato art. 11-bis, le *start-up* turistiche possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (ai sensi dell'art. 2463-bis c.c.). Queste, qualora siano **costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età** all'atto della costituzione della società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

Nello specifico, si tratta dei benefici di cui:

- all'**art. 26, co. 1-3 e 5-7**, del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)**.

In particolare, il **co. 1** prevede che nelle *start-up* innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. La norma, pertanto, estende di **dodici mesi** il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite, così da consentire all'impresa *start-up innovativa* di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi. I **co. 2 e 3** estendono anche alle imprese *start-up innovative* costituite in forma di S.r.l. la **libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci**, attraverso la creazione di categorie di **quote** anche **prive di diritti di voto** o con **diritti di voto non proporzionali alla partecipazione** ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Il **co. 5** **deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico**, ammettendo quindi che le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di *funding portal*). Il **co. 6** opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'**art. 2474 c.c.**) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up* innovativa costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali. Il **co. 7** estende all'impresa *start-up* innovativa e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle S.p.A., dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci;

- all'**art. 27** del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)**.

L'art. 27 introduce **agevolazioni fiscali** in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con **start-up innovative** e **incubatori certificati** (come definiti, rispettivamente, dall'**art. 25**, co. 2 e 5, del medesimo D.L.). Non concorre quindi alla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo il reddito di lavoro derivante dall'attribuzione a tali soggetti di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. Tale agevolazione opera con riferimento **all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato** con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una *start-up* innovativa o da un incubatore certificato. Non concorrono a formare l'imponibile fiscale le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore di *start-up* innovative o di incubatori certificati, ovvero a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, **ivi inclusi quelli professionali**;

- all'**art. 28, co. 1 e da 7 a 9**, del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)**.

L'art. 28 reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative. In particolare, il **co. 1** prevede che le disposizioni trovino applicazione per il periodo di **4 anni** dalla data di costituzione della società. Il **co. 7** disciplina la composizione della **retribuzione dei lavoratori assunti** da una *start-up*, mentre il **co. 8** prevede che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire i criteri per la determinazione dei minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up*, nonché i criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione, e disposizioni intese all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up*, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Il **co. 9** dispone che, nel caso in cui la società abbia stipulato un contratto a termine non possedendo i requisiti richiesti ai fini della classificazione come *start-up* innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato, trovando applicazione le norme oggetto di deroga da parte della disposizione in esame;

- all'**art. 29** del **D.L. 179/2012 (L. 221/2012)**.

L'art. 29, come da ultimo modificato dalla **L. 232/2016**, disciplina gli incentivi all'investimento in *start-up* innovative e introduce **incentivi fiscali** in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel **capitale sociale di imprese "start-up innovative"**. In particolare, prevede che, dal 2017, l'investimento massimo detraibile non possa eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **€ 1.000.000** (a fronte di € 500.000 previsti per gli

anni 2013, 2014, 2015 e 2016) e deve essere mantenuto per almeno **tre anni**, e che l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Prevede, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2017, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 30% (a fronte del 20% previsto per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016) della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € **1.800.000** e deve essere mantenuto per almeno **tre anni**;

- all'**art. 30** del [D.L. 179/2012](#) ([L. 221/2012](#)).

L'art. 30 detta norme in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* (c.d. *crowdfunding*) e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative. A tal fine, individua i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, individuando nella Consob l'organo deputato alla vigilanza sugli stessi;

- all'**art. 31, co. 1-3**, del [D.L. 179/2012](#) ([L. 221/2012](#)).

Il **co. 1** disciplina la composizione e la gestione della crisi nell'impresa *start-up* innovativa, prevedendo che alla stessa, nei **primi quattro anni dalla costituzione**, non si applichino né l'istituto del fallimento, né le altre **procedure concorsuali** disciplinate dalla legge fallimentare ([R.D. 267/1942](#)). In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della **crisi da sovraindebitamento** disciplinata dalla [L. 3/2012](#). Per questa ragione, ai sensi del **co. 2**, trascorsi 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci della *start-up* innovativa non saranno più accessibili al pubblico, ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per ostacolare condotte elusive, il **co. 3** prevede che la predetta disposizione si applichi anche a chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci;

- agli **artt. 7-bis e 8-bis** del [D.L. 3/2015](#) ([L. 33/2015](#)).

L'**art. 7-bis**, relativo alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, incrementa da € 500 a € 550 mln il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali. L'**art. 8-bis**, intervenendo sulla disciplina del **Fondo centrale di garanzia per le PMI**, circoscrive, in particolare, alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. Inoltre, esso prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

Inoltre, le stesse imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'**art. 30, co. 2, lett. j)**, del [D.L. 133/2014](#) ([L. 164/2014](#)).

L'art. 30 – che reca norme in materia di Promozione straordinaria del *Made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti – prevede, tra le azioni del Piano, (adottato con il D.M. 13 marzo 2015), il **rafforzamento organizzativo delle start up**, nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher.

Ulteriori disposizioni volte a sostenere le medesime imprese sono recate dall'art. 4 (v. *infra*).

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese culturali e creative**:

- che sono considerate **micro, piccole o medie imprese** in base all'art. 2 della [raccomandazione 2003/361/UE](#) della Commissione europea.

In particolare, l'art. 2 dell'allegato della [raccomandazione 2003/361/UE](#) - recepita dal [D.M. 18 aprile 2005](#), di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese – è dedicato alle soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese e prevede che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50 mln, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43 mln. Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 mln. Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 mln;

- le cui **azioni** o quote rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un **mercato regolamentato**;
- il cui **valore annuo della produzione** – come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio –, a partire dal secondo anno di attività, **non è superiore a € 5 mln**;
- che **abbiano almeno un quarto degli impiegati**, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di **laurea magistrale** o equiparata;
- che **non risultano costituite a seguito di scissione** societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda **nei 3 anni precedenti** la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Infatti, un ulteriore requisito – previsto dall'art. 2, co. 2, lett. b), e ripetuto nell'art. 3, co. 2, primo periodo – è rappresentato dall'iscrizione nella **sezione speciale** per le imprese culturali e creative **del Registro delle imprese**, di cui l'art. 3, co. 1, prevede l'istituzione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In particolare, l'**articolo 3** prevede che nella sezione speciale del Registro sono iscritte le **imprese culturali e creative** "di cui agli articoli 1 e 2".

Evidentemente, l'intenzione è quella di prevedere che nel registro siano iscritte le imprese culturali e creative che sono in **possesso** (congiuntamente) dei **requisiti** richiesti dall'**art. 1** e dall'**art. 2**.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, sembrerebbe, dunque, opportuno sostituire le parole "culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2" con le parole "culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2".

Dunque, mentre nell'elenco tenuto dal Mibact sono iscritte tutte le imprese culturali e creative (che rispondono ai requisiti fissati dall'art. 1), nella sezione speciale del Registro delle imprese sono iscritte solo le imprese culturali e creative che possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 2.

Si segnala che l'art. 3, co. 1, prevede l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2, tra i quali vi è, però, la stessa iscrizione.

Occorre, dunque, procedere ad un coordinamento del testo.

Il medesimo art. 3 stabilisce, altresì, che l'**iscrizione nella sezione speciale** – che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle **informazioni** relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un'**autocertificazione** attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal **legale rappresentante** dell'impresa e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di **ciascun esercizio**, il rappresentante legale attesta il **mantenimento dei requisiti** previsti dagli artt. 1 e 2, e aggiorna, in caso di **variazioni**, le **informazioni** di cui al co. 2.

Si segnala che al co. 4, primo periodo, il riferimento corretto è alle informazioni di cui al co. 2 (e non al co. 3).

L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la citata piattaforma *Internet* dedicata.

Le **modalità** e i **criteri di attuazione** di tali previsioni devono essere fissati con un **decreto interministeriale**, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 4** concerne **buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi** offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.

Si stabilisce, innanzitutto, che i **buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione** acquistata, ma si demanda a un **decreto interministeriale**, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione del **valore nominale** dei buoni, dei relativi **criteri e modalità di emissione**, nonché dei **criteri di utilizzo**.

I buoni sono **emessi ogni anno** per un **importo massimo di € 50 mln**.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** (di cui all'[art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004](#) – [L. 307/2004](#)).

Nella rubrica dell'art. 4 occorre sopprimere le parole "beni e" e inserire, dopo la parola "culturali", le parole "e creative".

In base all'**articolo 6**, in caso di **perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2**, cessa – con **effetto dalla fine del semestre** in cui le relative cause si sono verificate – l'**applicazione dei benefici e delle agevolazioni** di cui all'art. 2.

Per le imprese culturali e creative costituite in forma di **società a responsabilità limitata**, le **clausole** eventualmente inserite nell'atto costitutivo (ai sensi dell'art. 26, co. 2, 3 e 7, del [D.L. 179/2012](#)), mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

Si valuti l'opportunità di chiarire, sempre in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, gli eventuali effetti sull'applicabilità della disciplina dei buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, di cui all'art. 4.

Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico **vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni**, secondo le modalità previste dall'[art. 25 del D.L. 83/2012 \(L. 134/2012\)](#).

L'[art. 25 del D.L. 83/2015](#) reca disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi da esso previsti. A tale scopo, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza**, che può anche avvalersi dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati. Gli **oneri relativi alle attività ispettive** sulle agevolazioni concesse dal MISE sono posti **a carico del Fondo per la crescita sostenibile**. E' previsto l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al MISE ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici. Ai sensi del **co. 4**, il MISE determina, per ciascun intervento agevolativo, gli **impatti attesi**, affinché l'attività di valutazione e controllo del Governo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive sia svolta mediante analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi. Tale attività implica la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti in materia industriale, entro il mese di aprile di ogni anno, di una **relazione illustrativa** delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno **alle attività economiche e produttive**.

In attuazione, è stato adottato il [D.M. 27 maggio 2015](#), che ha individuato i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In relazione all'ambito di intervento, rilevano, anzitutto, le materie della **tutela** e della **valorizzazione dei beni culturali**.

La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

Inoltre, l'art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare **"forme di intesa e coordinamento** nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, con [sentenza n. 9/2004](#) la Corte Costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa". Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella [sentenza n. 232/2005](#), ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, co. 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, co. 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la **coesistenza di competenze normative**, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost.

In relazione all'estensione dei benefici previsti per la costituzione di *start-up*, rileva, altresì, la materia **ordinamento civile**, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). Inoltre, con riferimento alle agevolazioni fiscali, rileva la materia **sistema tributario e contabile dello Stato**, anch'essa rimessa alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).

Con specifico riferimento agli interventi che recano misure volte al **sostegno al sistema produttivo**, si ricorda inoltre che - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di **«tutela della concorrenza»** (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.), pur non attribuendo *in toto* gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese». In proposito, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza 14/2004, ha chiarito che "l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali".

La successiva giurisprudenza della Corte ha confermato e sviluppato tali principi.

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 1, co. 3, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

L'art. 3, co. 5, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'art. 4, co. 1, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'oggetto dei decreti, si v. il paragrafo Contenuto.